

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sez. lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per il sig. **Antonio Labanca**, nato a Polla (SA) il 15.02.1990 e residente in Spinoso (PZ) alla Via San Rocco n. 47, C.F. LBN NTN 90B15 G793J, rapp.to e difeso giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via S. Mobilio n. 9 e che, sin da ora, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 1782214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata (avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it)

C o n t r o

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro *p.t.* (C.F. 80185250588);
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente *p.t.*, (C.F. 80062970373);
- **Ufficio V, Ambito Territoriale Provinciale di Bologna**, in persona del Dirigente *p.t.*, (C.F. 80071250379);
- **I.I.S. "MANFREDI-TANARI" di Bologna**, in persona del Dirigente *p.t.*, (C.F. 91200880374).

o - O - o

Sintesi dei motivi di ricorso:

- 1)- Il ricorrente, per mero errore, nella compilazione della domanda ha ommesso di indicare il servizio prestato nel triennio 2021-2024 sebbene lo stesso, laddove prestato per la medesima Amministrazione, risulti dal portale interno (istanze online) e sebbene la parte ne abbia prontamente stimolato la correzione;
- 2)- La mancata indicazione di un servizio regolarmente prestato e risultante dai dati interni alla stessa Amministrazione procedente/validante può e deve essere riconosciuto/sanato in applicazione del principio del soccorso istruttorio che non



introduce titoli/servizi nuovi bensì già esistenti ed antecedenti alla domanda di aggiornamento ciò salvaguardando anche la “*par condicio*”;

3)- La pervicace condotta denegativa dell'Amministrazione non solo ha inciso sul conferimento degli incarichi per il triennio di interesse (2024-2027) ma, soprattutto, ha precluso alla parte la maturazione delle 24 mensilità utili all'inserimento nella graduatoria finalizzata al conferimento di incarico a tempo indeterminato;

4)- La pervicace condotta denegativa dell'Amministrazione, nel precludere la convocazione per il conferimento di un incarico annuale, ha arrecato alla parte danno economico certo quantificabile nella perdita di tutti gli emolumenti tabellari di cui all'annualità 2024/2025 per la quale, al netto del punteggio non calcolato, avrebbe conseguito sicuramente l'incarico annuale coma da prova di resistenza prodotta;

5)- La pervicace condotta denegativa dell'Amministrazione, nel precludere la maturazione del punteggio di cui all'annualità 2024/2025, ha determinato la mancata concretazione del requisito delle 24 mensilità utili e necessarie ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione con connessa e conseguente perdita anche di tutti gli emolumenti correlati per l'annualità 2025/2026 e seguenti.

F a t t o

Il ricorrente, assistente tecnico e amministrativo in possesso del relativo titolo di accesso, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA valevoli per il triennio 2024-2027, come da previsioni del Decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024, inoltrava rituale e tempestiva domanda di aggiornamento per i detti profili professionali per le istituzioni scolastiche della provincia di Bologna (istituto capofila IIS Manfredi - Tanari - **All. 1**).

Tuttavia, per mero errore materiale, il ricorrente non dichiarava il servizio prestato presso la **medesima** Amministrazione nel triennio 2021-2024 quale Assistente



Amministrativo così non ottenendo il riconoscimento del relativo punteggio ancorchè **risultante dal sistema informatico** come comprovato dai certificati di servizio (**All. 2**).

Per tale ragione la parte, accortasi dell'errore, in data 17.07.2024, segnalava tempestivamente l'accaduto chiedendo la rettifica del punteggio (**All. 3**) alla scuola capofila che, senza alcun approfondimento, sul presupposto erroneo della assenza di potere dispositivo/istruttorio, respingeva la richiesta (*"Buongiorno, le scuole possono solo verificare e convalidare le domande"* - cfr. **All. 4**).

Indi, all'atto della pubblicazione della graduatoria aggiornata (cfr. decreto di approvazione del 10.09.2024 - **All. 5**), il ricorrente risultava collocato con un punteggio di soli **16,05 punti** in luogo di potenziali **28** di talché, per l'a.s. 2024/2025 non riceveva alcun incarico di supplenza che venivano di contro conferiti a soggetti in posizione deteriore (cfr. a titolo esemplificativo, avviso del 11.09.2024 ed elenchi pubblicati da taluni istituti - **All. 6 e 7**).

La richiesta della parte veniva poi supportata da autonomo atto di significazione e diffida (**All. 8**) riscontrato, ancora una volta, negativamente dalla scuola capofila con la stessa laconica motivazione (*"Nella fase di verifica e convalida domande delle graduatoria si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda, l'amministrazione non è responsabile delle dichiarazioni inesatte/dimenticate o incomplete e parte dell'aspirante"* - cfr. nota del 13.03.2025 - **All. 9**).

Tale recalcitrante comportamento dell'Amministrazione scolastica ha precluso al ricorrente non solo la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 ma anche la maturazione del punteggio utile all'inserimento nelle graduatorie 24 mesi di imminente approvazione (**All. 10**).

Il provvedimento "validativo" nella sua incompletezza istruttoria ovvero nella sua rigidità conformativa, è chiaramente viziato laddove, ignorando la natura di mero errore compilativo ed il correlato principio del soccorso istruttorio, denega alla parte l'attribuzione di un significativo punteggio laddove incidente sul rapporto contrattuale e sulla maturazione di ulteriore punteggio spendibile per l'inserimento



nella graduatoria 24 mesi, di talché andrà disapplicato/annullato/revocato per i seguenti

M o t i v i

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, E 6, COMMA 5, DEL DM N. 89/2024 LETTI NEL SOLCO INTERPRETATIVO DI CUI ALL'ART. 6 L. 241/90 INTERPRETATI IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 7 L. 07.08.1990 N. 241 LETTI NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1,3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE CON CONSEGUENTE CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E DELL'EFFETTIVITA' DEL SERVIZIO IN RAGIONE DELLA AUTOMATICITA' DELL'INSERIMENTO DEL PUNTEGGIO SUL PORTALE ISTITUZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175 E 1375 C.C. IN COMBINATO CON L'ART. 2106 C.C.. CONCRETIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 1218 C.C.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA PER PRESUPPOSTO ERRONEO, TRAVISAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE O MEGLIO SIMULAZIONE DELLA MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA.

La vicenda è semplice nella sua evoluzione così come nella invocanda definizione giudiziale laddove se è vero che la parte ha commesso un errore compilativo (**meramente compilativo**) è altrettanto vero che trattasi di errore che l'Amministrazione avrebbe potuto e, soprattutto, **dovuto** correggere in automaticità e tanto più che il servizio doveva già risultare a "sistema" (art. 1, comma 4 e art. 6, comma 5, O.M. 89/2024).

E ciò perché il servizio prestato, e non indicato in domanda, è un servizio espletato dal ricorrente all'interno della medesima Amministrazione (cfr. prospetto riassuntivo



dei servizi del triennio 2021-2024 - **All. 2**) che, senza alcuna lesione degli altri docenti, avrebbe potuto risolvere “l’errore” compilativo con una semplice consultazione della posizione della parte all’interno del portale istituzionale.

Né l’attribuzione avrebbe determinato una lesione di terzi trattandosi non già dell’inserimento postumo di elementi nuovi e/o non posseduti all’atto della presentazione della domanda bensì di elementi **già esistenti** ma semplicemente non indicati (sebbene inseriti a sistema).

Tale **doverosità** trova il suo fondamento normativo nel combinato disposto di cui all’art. 1, comma 4, (*“Fermo restando quanto previsto all’articolo 2, comma 6, agli aspiranti **già inclusi** nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, per la medesima o diversa provincia, **sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2024 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.** ... omissis”*), 5, comma 5 (*“Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell’annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto”*) e 6, comma 5, del DM n. 89/2024 (*“**Il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito.**”*) letti nel solco di cui all’art. 6 L n. 241/90 (*“1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di*



ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali....”).

Quindi, non solo già di *default* il sistema avrebbe dovuto contemplare il punteggio maturato dal ricorrente nel triennio precedente (2021-2024) ancorché non inserito per errore quando, poi, la norma regolamentare recepisce un principio da tempo codificato ovvero quello del **soccorso istruttorio** in ragione del quale, tanto più quando il servizio è “interno” alla medesima Amministrazione, lo stesso va valutato anche a fronte della mancata indicazione/inserimento (che pure pare anomalo atteso che il modulo presenta alcuni elementi, tra cui il servizio pregresso, autocompilati dall’Amministrazione).

Né la privatizzazione del rapporto lavoristico incide negativamente sull’applicazione del citato principio valevole sicuramente per il procedimento amministrativo ma, in eguale misura, anche per tutte le procedure a carattere selettivo o para selettivo.

In tema, sono molteplici gli interventi giurisprudenziali che si assestano grossomodo tutti sullo stesso ragionamento a tenore del quale “*In materia di graduatorie del personale ATA, l'erronea o incompleta indicazione delle istituzioni scolastiche nella domanda di inserimento/aggiornamento presentata telematicamente può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, anche dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, quando l'errore sia riconoscibile e facilmente emendabile sulla base di elementi già in possesso dell'amministrazione. In particolare, qualora il candidato fosse già inserito nelle graduatorie del triennio precedente per le medesime istituzioni scolastiche e l'errore riguardi la mera trasposizione dell'elenco delle scuole nella nuova domanda, l'amministrazione ha l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 L. 241/1990, consentendo la regolarizzazione della domanda. Tale obbligo discende dai principi di correttezza, buona fede e*



*trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dalle garanzie partecipative previste dalla L. 241/1990, e **non viola la par condicio** tra i candidati quando la regolarizzazione avvenga sulla base di titoli e requisiti già posseduti e documentati al momento della domanda, senza integrazioni postume. L'automatismo previsto dal D.M. 50/2021 che, in mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, attribuisce come sede la sola scuola destinataria della domanda, non preclude la possibilità di correggere errori materiali tempestivamente segnalati, **soprattutto quando questi siano facilmente verificabili attraverso il sistema informatico ministeriale** (SIDI). La mancata attivazione del soccorso istruttorio in tali casi costituisce violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, efficienza e buona amministrazione” (Tribunale civile di Frosinone, sez. lavoro, sentenza n. 8 del 12.01.2022, Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, sentenza n. 228/2021 ma anche TAR per l’Emilia Romagna, sentenza n. 416/2022).*

Ancor meglio, e con aspetti perfettamente sovrapponibili al caso di specie, il Tribunale di Foggia ha chiarito che secondo la disciplina regolamentare (O.M. 89/2024), la prima fase è gestita esclusivamente con modalità informatizzate, con l'inoltro delle domande in via telematica e la successiva attribuzione provvisoria di un punteggio “proposto” dal sistema sulla base dei titoli dichiarati dal candidato nella domanda sicchè il “sistema” **deve** riportare i punteggi già precedentemente maturati; se, quindi, questo è il meccanismo (e questo è), a maggior ragione non si capisce né come mai la domanda di “aggiornamento” del ricorrente non contemplasse in automatico il triennio 2021-2024 (la finestra della domanda da inoltrare tramite il portale istanze online lo inserisce automaticamente) né come mai l’Amministrazione - pur ripetutamente stimolata sul punto - abbia rifiutato la correzione.

Insomma, il sistema informatizzato elabora una proposta di punteggio sulla base dei servizi **già inseriti a sistema** (e rispetto ai quali la domanda ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva) sicchè l’attività di valutazione/verifica e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte della amministrazione si pone come doverosa anche e soprattutto per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del



Ministero e in ossequio al prevalente principio meritocratico (Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza n. 2221 del 22.06.2023; ma anche Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza n. 2454/2023; anche tribunale di Pisa, sez. lavoro, sentenza n. 237 del 21.07.2023).

La giurisprudenza, in altri termini, ha giustamente evidenziato che l'attività di verifica non può essere riduttivamente intesa come rivolta esclusivamente a evidenziare eventuali difformità negative (per dichiarazioni mendaci o inesatte) bensì anche a consentire adeguamenti positivi sulla base dei dati certi che sono già nel possesso dell'Amministrazione.

Tale conclusione si impone alla luce dell'interesse pubblico perseguito con la procedura, vale a dire la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater D.L. 22/2020 conv. in L. n. 41/2020) e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento.

Nel caso di specie, quindi, la mancata presenza dei servizi di cui al triennio 2021-2024 era agevolmente riscontrabile dall'ufficio scolastico al momento della valutazione e **imponeva** la corrispondente rettifica del punteggio e della relativa posizione in graduatoria secondo i criteri previsti nelle tabelle allegate all'O.M. n. 88/2024 e in ossequio appunto al codificato principio del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000 che, si badi bene, non suppliscono a deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma **consentono solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della P.A..**

Si tratta, in sostanza, di una regolarizzazione **meramente formale** attuabile attraverso la semplice “trasposizione” del punteggio maturato nel triennio precedente (2021-



2024) e che **doveva** risultare già acquisito al “patrimonio” del candidato (art. 1, comma 4, O.M. 89/2024).

Sul punto, ad ulteriore corroborazione di quanto già diffusamente evidenziato, anche la giurisprudenza amministrativa, con principi generali sovrapponibili, ha chiarito che *“nel caso di parziale allegazione di un requisito - come nell'ipotesi in cui il candidato abbia **omesso** di dichiarare specifici periodi di servizio presso altre amministrazioni ma abbia comunque indicato una data di prima nomina nella P.A. anteriore all'assunzione presso l'ente bandente, circostanza peraltro nota all'amministrazione in quanto risultante dal sistema informatico - sussistono i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio, rispondendo tale scelta amministrativa ai principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa”* (Tar Roma, sentenza n. 15436/2024; Tar Roma, sentenza n. 15464/2024; Tar Roma, sentenza n. 13878/2024; TAR Roma, sentenza n. 17011/2024 e Consiglio di Stato n. 416/2022); E tale criterio trova la sua *ratio* nella esigenza di tutelare sempre il principio meritocratico di talché *“sussiste il dovere dell'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio per acquisire le necessarie precisazioni, specialmente se le informazioni sono già in possesso dell'amministrazione stessa o desumibili dal sistema informatico utilizzato per la presentazione delle domande. Tale orientamento risponde all'interesse pubblico di una corretta selezione dei dipendenti, funzionale al buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97 Cost., ferma restando la necessità di rispettare il principio della par condicio tra i candidati”* e risponde altresì alla esigenza di *“garantire la selezione dei candidati più meritevoli, non potendo gli esiti essere alterati da meri errori formali facilmente emendabili con la collaborazione dell'amministrazione”* ed avendo come unico limite l'eventuale *“mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile, poiché consentire ad un candidato di dichiarare, a termine scaduto, un requisito o titolo non indicato violerebbe la par condicio”* (TAR Roma, sentenza breve n. 15436 del 2024). Ragioni di evidenza impongono, pertanto, l'accoglimento del ricorso con ogni conseguenziale effetto per come meglio delineato al motivo che segue



II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, E 6, COMMA 5, DEL DM N. 89/2024 LETTI NEL SOLCO INTERPRETATIVO DI CUI ALL'ART. 6 L. 241/90 INTERPRETATI IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 7 L. 07.08.1990 N. 241 LETTI NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1,3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE CON CONSEGUENTE CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E DELL'EFFETTIVITA' DEL SERVIZIO IN RAGIONE DELLA AUTOMATICITA' DELL'INSERIMENTO DEL PUNTEGGIO SUL PORTALE ISTITUZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175 E 1375 C.C. IN COMBINATO CON L'ART. 2106 C.C.. CONCRETIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 1218 C.C.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA PER PRESUPPOSTO ERRONEO, TRAVISAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE O MEGLIO SIMULAZIONE DELLA MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Quanto detto al primo motivo riverbera effetti dannosi sia in termini economici che di mancata stabilizzazione quindi di perdita di *chance*.

Dall'avviso finalizzato alle convocazioni per l'anno scolastico 2024/2025 unitamente agli elenchi del personale non a tempo indeterminato pubblicati dalle istituzioni scolastiche (**All. 6 e 7**) emerge in modo nitido - così soddisfacendosi ogni avversa prova di resistenza - che il ricorrente avrebbe ottenuto un incarico di natura annuale; tale dato comporta quindi un danno sicuramente economico laddove si è sottratta alla parte una fonte di sostentamento riconducibile allo stipendio tabellare della annualità 2024/2025 ma, soprattutto, si è preclusa la maturazione del punteggio che avrebbe concorso al raggiungimento del requisito (**24 mesi**) utile per l'accesso alle graduatorie



finalizzate alla stabilizzazione ovvero al conferimento di un incarico a tempo indeterminato (Decreto n. 331 del 17.04.2025 - **All. 10**).

In particolare, sussistono, nel caso che ci occupa, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità da inadempimento dell'Amministrazione *ex art. 1218 c.c.* per la violazione dell'obbligo di assunzione da parte di quest'ultima secondo l'ordine della graduatoria (come chiarito dalla Suprema Corte per analogia in tema di inadempimento degli obblighi derivanti dall'espletamento di un concorso, la responsabilità dell'Amministrazione per la violazione degli obblighi di assunzione da parte della P.A. comporta il sorgere di una responsabilità da inadempimento di un'obbligazione - cfr. da ultimo e in analoga vicenda, Cass. sez. lavoro, n. 16665 del 04.08.2020 ma ancor prima Cass. 07.05.2015, n. 9215 e 06.07.2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie; Cass. 14.06.2012, n. 9807 e Cass. 20.01.2009, n. 1399).

Quanto, infatti, al titolo di responsabilità dell'Amministrazione, si precisa che quest'ultimo è da rinvenirsi nell'illegittimo mancato adeguamento del punteggio e nella connessa e conseguente mancata convocazione per il conferimento dell'incarico a tempo determinato (a.s. 2024/2025) e, poi, per la stipula di contratto a tempo indeterminato dalla graduatoria 24 mesi (nella quale il ricorrente non ha proprio potuto inserirsi a causa della condotta illegittima e colpevole dell'Amministrazione).

E', quindi, di tutta evidenza come si sia determinata una doppia lesione di cui, la prima, di natura strettamente economica derivante dal mancato conferimento dell'incarico (2024/2025) e, la seconda, correlata alla mancata stabilizzazione (in ragione della mancata maturazione del punteggio per la graduatoria 24 mesi); da tanto derivandone sia la mancata corresponsione di tutte le retribuzioni relative ai periodi di riferimento (contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 e contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2025/2026) in uno alla mancata maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera.

In particolare, sulla prova del diritto richiesto, la Corte d'Appello di Genova osserva: ***“In sostanza chi agisce per far accertare il proprio diritto all'assunzione in una certa data, è tenuto a provare l'inadempimento altrui, la propria situazione nel caso di***



inserimento in graduatoria e la prevalenza (nel che si individua il nesso causale tra omissione altrui e danno: v., per quanto in ambito diverso, Cass. 11 gennaio 2008 n. 577; Cass. 12 dicembre 2013 n. 27855), che tale posizione avrebbe dato rispetto a chi sia stato in concreto assunto" (Corte d'Appello di Genova del 20.05.2016).

Quanto, poi, alla quantificazione del danno patrimoniale, la verifica relativa alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito deve essere compiuta con riguardo all'illegittima mancata stipula del contratto e alla mancata maturazione del punteggio, ovvero dal momento in cui si è verificata la mancata correzione della posizione in graduatoria in fase di validazione della domanda.

E, atteso che la costituzione *ex post* del rapporto non può essere paragonata all'esistenza di esso, in considerazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa a tempo pieno, in ragione dell'illegittimità della condotta denegativa serbata dall'Amministrazione, residua come rimedio all'inadempimento il risarcimento del danno **liquidato in misura corrispondente all'importo lordo delle retribuzioni spettanti per le mensilità intercorrenti dalla data di conferibilità dell'incarico (01.09.2024) in uno al riconoscimento ancorché giudiziale del punteggio relativo alle intere annualità.**

Pertanto, nel caso del ricorrente, il risarcimento del danno patrimoniale deve essere valutato in misura pari all'importo lordo delle retribuzioni globali di fatto corrispondenti all'intera annualità come da CCNL (circa € 18.000) oltre ratei di 13°, TFR e ferie non godute quanto all'anno 2024/2025 nonché per tutte le mensilità - oltre ratei di 13°, TFR e ferie non godute - che matureranno nel triennio di validità delle graduatorie di III fascia (2024-2027) nelle *more* della definizione del giudizio in uno alla preclusa stipula di contratto a tempo indeterminato ovvero alla misura determinata previo esperimento di specifica CTU o, ancora, rimessa alla valutazione equitativa dell'On. Giudicante.

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per l'illegittimità dell'omesso ricorso all'istituto del soccorso istruttorio e per l'irragionevolezza della mancata valutazione del punteggio in danno del ricorrente nonché per la connessa e



conseguenziale illegittima preclusione al conferimento di incarichi per l'a.s. 2024/2025 e per il triennio di validità della graduatorie (2024-2027) e all'inserimento nella graduatoria permanente in una alla mancata corresponsione delle retribuzioni mensili e maturazione dell'ulteriore punteggio.

o - O - o

Per tutto quanto sopra esposto, il sig. **Antonio Labanca**, *ut supra* rapp.ta, difesa e dom.ta

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis

- in esercizio del potere disapplicativo, fissata l'udienza di comparizione delle parti, e previa eventuale disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento amministrativo illegittimo

VOGLIA:

1)- disapplicare/annullare il decreto prot. n. 0010604/2024 del 10.09.2024 con cui l'I.I.S. Manfredi - Tanari di Bologna, in persona del Dirigente p.t., quanto al profilo di Assistente Amministrativo, ha disposto l'approvazione delle graduatorie definitive di Circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA e per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente all'immediata corretta **RI**determinazione del punteggio con conseguente **RI**collocazione ancorchè figurativa nella graduatoria valida per il triennio 2024-2027 con il punteggio di **28**;

2)- disapplicato/annullato il decreto prot. n. 0010604/2024 del 10.09.2024 con cui l'I.I.S. Manfredi - Tanari di Bologna, in persona del Dirigente p.t., quanto al profilo di Assistente Amministrativo, ha disposto l'approvazione delle graduatorie definitive di Circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA e dichiarato il diritto del ricorrente all'immediata corretta **RI**determinazione del punteggio con conseguente **RI**collocazione ancorchè figurativa nella graduatoria valida per il triennio 2024-2027 con il punteggio di 28, dichiarare il diritto alla attribuzione del punteggio di servizio di cui alla detta annualità (2024/2025) unitamente allo stipendio tabellare equivalente per l'importo pari a circa **€ 20.000** ovvero al maggior o minor importo deciso dal



Giudicante condannando le Amministrazioni resistenti, in solido, al risarcimento del danno equivalente alle mensilità non percepite a far data dalla conferibilità dell'incarico a tempo determinato (01.09.2024) per l'importo pari ad a circa € 20.000,00 (ovvero un'annualità piena non percepita) oltre ratei di 13°, TFR e ferie non godute ovvero alla misura determinata previo esperimento di specifica CTU ovvero rimessa alla valutazione equitativa dell'On. Giudicante in uno all'attribuzione del punteggio maturato per l'intera annualità;

3)- disapplicato/annullato il decreto prot. n. 0010604/2024 del 10.09.2024 con cui l'I.I.S. Manfredi - Tanari di Bologna, in persona del Dirigente p.t., quanto al profilo di Assistente Amministrativo, ha disposto l'approvazione delle graduatorie definitive di Circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA, e dichiarato il diritto del ricorrente alla attribuzione del punteggio di servizio di cui alla detta annualità (2024/2025), condannare le Amministrazioni resistenti, in solido, al riconoscimento della sussistenza del requisito (24 mensilità) utile all'inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi e, per l'effetto, ordinare la utile collocazione nella detta graduatoria, dichiarare il diritto alla convocazione per la stipula di contratto a tempo indeterminato e, per l'effetto, il diritto al risarcimento del danno equivalente alle mensilità non percepite a far data dalla conferibilità dell'incarico a tempo indeterminato (01.09.2025) per l'importo pari ad a circa € **20.000,00** oltre ratei di 13°, TFR e ferie non godute ovvero alla misura determinata previo esperimento di specifica CTU ovvero rimessa alla valutazione equitativa dell'On. Giudicante in uno all'attribuzione del punteggio maturato per l'intera annualità;

4)- emanare tutti i provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare il pieno riconoscimento degli interessi e diritti del ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti a garantire il pieno corretto inserimento del ricorrente nelle predette graduatorie nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.



In **via istruttoria**, si chiede che l'adito Giudice, ove necessario, voglia disporre specifica CTU contabile al fine dell'accertamento (ancorchè desumibile dal dato tabellare) egli importi spettanti alla parte quanto alle annualità 2024/2025 (contratto a tempo determinato) e 2025/2026 (contratto a tempo indeterminato).

Sono espressamente fatti salvi e riservati tutti gli altri diritti, anche di natura economica, qui non ancora azionati nei confronti delle Amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

Ancora in **via istruttoria**, fermo tutto quanto detto, si chiede all'On.le Tribunale adito di ammettere la produzione dei seguenti documenti:

- 1)- Copia domanda di aggiornamento triennio 2024-2027 per le istituzioni scolastiche della provincia di Bologna;
- 2)- Copia del prospetto riassuntivo dei servizi prestati nel triennio 2021-2024;
- 3)- Copia istanza di rettifica del 17.07.2024;
- 4)- Copia nota mail di riscontro dengativa;
- 5)- Copia del decreto di approvazione delle graduatorie di III fascia in uno all'allegata graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo;
- 6)- Copia dell'avviso di convocazione del 11.09.2025;
- 7)- Copia a titolo esemplificazione degli elenchi pubblicati dagli istituti per il personale non a tempo indeterminato per l'a.s. 2024/2025;
- 8)- Copia atto di significazione e diffida del 24.02.2025;
- 9)- Copia nota di riscontro del 13.03.2025;
- 10)- Copia bando 24 mesi;
- 11)- Copia O.M. 89/2024;
- 12)- Giurisprudenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e che **è esente dal pagamento del contributo unificato** in ragione del reddito posseduto dalla ricorrente che è inferiore alla soglia di legge.



Salerno, lì 18.07.2025

avv. Antonio Salerno

